



Helsinki, 12 novembre 2010
MB/29/2010 def.

**DECISIONE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI SI
RISCUOTONO ONERI**

(Decisione del consiglio di amministrazione)

DECISIONE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI SI RISCOUOTONO ONERI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l'articolo 74, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e, in particolare, l'undicesimo considerando e gli articoli 11, 13, paragrafo 4, e 22, paragrafo 1, del medesimo,

Considerando quanto segue:

1. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in appresso «l'Agenzia») può riscuotere oneri per servizi diversi da quelli di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 340/2008, spetta al consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione, adottare una classificazione di detti servizi e oneri.
3. Qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, ma non possa dimostrarlo, l'Agenzia riscuote un onere amministrativo, oltre alle tariffe o agli oneri definiti dal regolamento (CE) n. 340/2008.
4. Qualora la persona fisica o giuridica che ha dichiarato di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l'Agenzia riscuote un onere amministrativo, oltre alle tariffe o agli oneri definiti dal regolamento (CE) n. 340/2008.
5. Si applica un onere amministrativo differenziato alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
6. Si è reso necessario proporre servizi ai dichiaranti, ai richiedenti un'autorizzazione e ad altre parti che presentano documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allo scopo di facilitare la presentazione dei fascicoli. L'Agenzia riscuote un onere per tali servizi al fine di coprire i costi determinati da tali compiti non previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006.

7. L'importo degli oneri relativi ai servizi forniti dall'Agenzia è stabilito allo scopo di coprire i costi dell'Agenzia.
8. Il direttore esecutivo deve poter riesaminare tali oneri sulla base del tasso di inflazione misurato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95.

Previo parere favorevole della Commissione (C/2010/7295 del 27.10.2010),

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Definizioni

1. Per «oneri di servizio» si intendono gli oneri relativi ai servizi amministrativi e tecnici non menzionati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 o dal regolamento (CE) n. 340/2008 e classificati nella presente decisione.
2. Per «oneri amministrativi» si intendono gli oneri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008, che sono classificati nella presente decisione.

Articolo 2
Oneri amministrativi

In base all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008, l'Agenzia riscuote un onere amministrativo nei seguenti casi:

- qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, ma non possa dimostrarlo.
- qualora la persona fisica o giuridica che ha dichiarato di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione.

Articolo 3
Oneri di servizio

1. In base all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, l'Agenzia riscuote un onere quando, su richiesta di una parte che presenta un fascicolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce un servizio non previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e che facilita la presentazione del fascicolo.
2. Qualora venga richiesto un servizio di cui al paragrafo 1, l'Agenzia stabilisce un importo di fatturazione massimo e lo comunica all'interessato. Dopo l'accettazione di tale importo massimo da parte dell'interessato, l'Agenzia può fornire il servizio richiesto.

Articolo 4
Lista degli oneri

1. La tabella 1 dell'allegato della presente decisione presenta la classificazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 2. Qualora l'impresa interessata sia di piccole o medie dimensioni, l'Agenzia riscuote un onere ridotto, come indicato nella tabella 1. Se l'Agenzia richiede elementi di prova pertinenti riguardo alle dimensioni dell'impresa, ma non ne riceve, l'importo dell'onere può tuttavia essere pari a quello fissato per un'impresa di grandi dimensioni.
2. La tabella 2 dell'allegato della presente decisione presenta la classificazione degli oneri di servizio di cui all'articolo 3. L'onere è calcolato sulla base dell'importo giornaliero minimo dell'Agenzia, che corrisponde a 0,5 giorni di lavoro.
3. La lista degli oneri può essere aggiornata con decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia, sulla base del tasso di inflazione misurato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95.

Articolo 5
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 6
Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia.

Fatto il 12 novembre 2010,

Per il consiglio d'amministrazione
Il Presidente

(firma)

Thomas JAKL

(firma elettronica)

Lista degli oneri

Tabella 1
Oneri amministrativi di cui all'articolo 2

Dimensioni dell'impresa	Oneri amministrativo (EUR)
Grande (non PMI)	20 700
Media	14 500
Piccola	8 300
Micro	2 070

Tabella 2
Oneri di servizio di cui all'articolo 3

La tariffa giornaliera utilizzata per calcolare gli oneri di servizio è pari a 890 EUR.